

REGOLAMENTO (CEE) N. 2197/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

recante modifica del regolamento (CEE) n. 823/68 che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 823/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 145/69 ⁽⁴⁾, ha determinato i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che per facilitare gli scambi commerciali è opportuno modificare il tenore di materie grasse dei prodotti delle sottovoci 04.01 B I e 04.01 B II, nonché di quelli delle sottovoci 04.02 A III a) 1 e 04.02 A III a) 2;

considerando che, per evitare uno squilibrio nel livello dei prelievi tra le creme di latte fresche della sottovoce 04.01 B III e le creme di latte conservate della sottovoce 04.02 A III b) 2, è opportuno applicare a queste ultime, al momento del calcolo del prelievo, il coefficiente applicabile alle prime;

considerando che è opportuno stabilire una sottovoce particolare che permetta la classificazione dei formaggi grattugiati o in polvere; che per la costituzione di tale sottovoce è necessario escludere detti prodotti da alcune voci relative ai formaggi e adeguare le disposizioni concernenti il calcolo dei prelievi per i prodotti in causa;

considerando che, per evitare ogni divergenza d'interpretazione della classificazione dei prodotti della voce 23.07, è opportuno modificare la designazione delle merci per i prodotti in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 3 dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 823/68 è sostituito dal testo seguente:

« 3. se appartiene alla sottovoce 04.01 B III o alla sottovoce 04.02 A III b) 2, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,85 ; ».

Articolo 2

La sottovoce « 04.04 E II » di cui al punto 5 dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 823/68 è sostituita dalla sottovoce « 04.04 E II b) ».

Articolo 3

Nella colonna « gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura che figura all'allegato II » di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68,

- la sottovoce 04.04 E II a) è aggiunta al gruppo n. 9,
- la sottovoce 04.04 E II che figura nel gruppo n. 11 è sostituita dalla sottovoce 04.04 E II b).

Articolo 4

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 28. 1. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|--------------------------------------|--|
| 04.01 | <p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %</p> <p style="padding-left: 20px;">III. superiore a 45 %</p> |
| 04.02 | <p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Siero di latte</p> <p style="padding-left: 20px;">II. Latte e crema di latte, in polvere :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p style="padding-left: 60px;">2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p style="padding-left: 60px;">3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p style="padding-left: 60px;">4. superiore a 29 %</p> <p style="padding-left: 40px;">b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. inferiore ou uguale a 1,5 %</p> <p style="padding-left: 60px;">2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p style="padding-left: 60px;">3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p style="padding-left: 60px;">4. superiore a 29 %</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 11 % :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p style="padding-left: 60px;">2. altri</p> <p style="padding-left: 40px;">b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. inferiore o uguale a 45 %</p> <p style="padding-left: 60px;">2. superiore a 45 %</p> <p>B. con aggiunta di zuccheri :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Latte e crema di latte, in polvere :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » ⁽¹⁾, in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽²⁾ :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %</p> <p style="padding-left: 60px;">2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %</p> |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|--------------------------------------|--|
| 04.02 (segue) | <p>3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %</p> <p>4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %</p> <p>b) altri :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾</p> <p>bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾</p> <p>cc) superiore a 27 % ⁽³⁾</p> <p>2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾</p> <p>bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾</p> <p>cc) superiore a 27 % ⁽³⁾</p> <p>II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾</p> <p>2. superiore a 45 % ⁽³⁾</p> |
| 04.03 | <p>Burro :</p> <p>A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 %</p> <p>B. altro</p> |
| 04.04 | <p>Formaggi e latticini :</p> <p>A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :</p> <p>I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾ :</p> <p>a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :</p> <p>1. uguale o superiore a 117 u. c. ed inferiore a 141,75 u. c.</p> <p>2. uguale o superiore a 141,75 u.c.</p> <p>b) in pezzi condizionati sotto vuoto :</p> <p>1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :</p> <p>aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 137 u. c. e inferiore a 170 u. c. per 100 kg peso netto</p> <p>bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 170 u. c. per 100 kg peso netto</p> |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|--------------------------------------|--|
| 04.04 (segue) | <p>2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera⁽⁵⁾ uguale o superiore a 190 u. c. per 100 kg peso netto</p> <p>II. altri</p> <p>B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate⁽²⁾</p> <p>C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere</p> <p>D. Formaggi fusi:</p> <p>I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto⁽⁷⁾, di un valore franco frontiera⁽⁵⁾ uguale o superiore a 120 u. c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca⁽²⁾:</p> <p>a) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette</p> <p>b) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante</p> <p>c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette</p> <p>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:</p> <p>1. inferiore o uguale a 46 %</p> <p>2. superiore a 46 %</p> <p>b) superiore a 36 %</p> <p>E. altri:</p> <p>I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:</p> <p>a) inferiore o uguale a 47 %</p> <p>b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:</p> <p>1. Cheddar, Chester</p> <p>2. Tilsit, Havarti e Esrom, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca⁽²⁾:</p> <p>aa) inferiore o uguale a 48 %</p> <p>bb) superiore a 48 %</p> <p>3. altri</p> <p>c) superiore a 72 % e presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>II. non nominati:</p> <p>a) grattugiati od in polvere</p> <p>b) altri</p> |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|--------------------------------------|--|
| 17.02 | <p>Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio :</p> <p>II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro)</p> |
| 17.05 | <p>Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio</p> |
| 23.07 | <p>Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari ⁽⁸⁾ :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %</p> <p>II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari</p> |

(1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(3) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(4) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti :

| | |
|----------------------|---------------------------|
| — Emmental : | da 60 kg a 130 kg inclusi |
| — Gruyère e Sbrinz : | da 20 kg a 45 kg inclusi |
| — Bergkäse : | da 20 kg a 60 kg inclusi |
| — Appenzell : | da 6 kg a 8 kg inclusi. |

-
- (5) È considerato valore franco frontiera, il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, tali prezzi essendo aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.
- (6) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti in oggetto sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti :
- la denominazione del formaggio,
 - il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,
 - l'imballatore responsabile e
 - il paese d'origine del formaggio.
- (7) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle forme seguenti :
- a) in scatole circolari o semi circolari contenenti :
 - almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto complessivo di 250 g
ovvero
 - una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g ;
 - b) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto complessivo sia compreso tra 450 g e 1.000 g ;
 - c) in fette isolatamente imballate in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 g.
- (8) Ai sensi della sottovoce 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 17.05 A. »
-